

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Viene introdotto per l'anno 2003 e 2004, in via sperimentale, il "CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE", in attesa del "CONCORDATO PREVENTIVO TRIENNALE" che entrerà a regime nel nostro ordinamento tributario.

Il concordato preventivo biennale è una preventiva intesa tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria che si basa su un particolare scambio di convenienza tra fisco e contribuente.

Da un lato il contribuente si impegna a raggiungere determinati traguardi in termini di reddito e di ricavo o compenso, incrementando di una certa percentuale gli introiti del 2001. Dall'altro l'Amministrazione Finanziaria assicura al contribuente tre benefici in termini di: aliquota agevolata irpef, limitazione dei poteri di accertamento ed eliminazione temporanea dell'obbligo di emettere gli scontrini o le ricevute fiscali.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che:

- abbiano iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2001;
- abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 5.169.569,00 euro nel periodo di imposta 2001 (si tratta dei ricavi relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto della propria attività ovvero, se professionisti dei compensi dichiarati);
- non si siano avvalsi per l'anno 2001 (ovvero 2003) di regimi forfetari: contribuenti minori, nuove iniziative produttive, attività marginali.

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER IL BIENNIO: 2003-2004

Due sono le condizioni che il contribuente, qualora decida di avvalersi del "concordato", deve rispettare per il 2003 e il 2004.

ANNO 2003:

RICAVI O COMPENSI MINIMI DA DICHIARARE: i ricavi o compensi del 2001 **incrementati di almeno l'8%**;

REDDITO DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO MINIMO DA DICHIARARE: il reddito di impresa o di lavoro autonomo del 2001 **incrementato di almeno il 7% (e comunque non inferiore a Euro 1.000,00)**;

(è possibile l'adeguamento in dichiarazione senza sanzioni o interessi)

ANNO 2004:

RICAVI O COMPENSI MINIMI DA DICHIARARE : i ricavi o compensi "minimi" stabiliti per il 2003 **incrementati di almeno il 5%**;

REDDITO DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO MINIMO DA DICHIARARE: il reddito di impresa o di lavoro autonomo "minimo" del 2003 **incrementato di almeno il 3,5% (e comunque non inferiore a Euro 1.000,00)**;

(per il 2004 è possibile l'adeguamento in dichiarazione solo se "l'incremento" necessario per raggiungere la soglia richiesta, non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; è inoltre dovuta una sanzione del 5% calcolata sulle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o compensi "concordati" e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili).

ESEMPIO:

RICAVI 2001 Euro 300.000,00

REDDITO DI IMPRESA 2001 Euro 20.000,00

Per l'anno 2003:

Ricavi minimi richiesti: Euro 324.000,00 (cioè 300.000 x 8%)

Reddito di impresa minimo richiesto: Euro 21.400,00 (cioè 20.000 x 7%)

(se il soggetto realizza ricavi superiori ai ricavi minimi dichiara i ricavi effettivamente realizzati; qualora i ricavi realizzati fossero inferiori al "minimo" richiesto deve effettuare l'adeguamento in dichiarazione)

Per l'anno 2004:

Ricavi minimi richiesti: Euro 340.200,00 (cioè 324.000 x 5%)

Reddito di impresa minimo richiesto: Euro 22.149,00 (cioè 21.400 x 3,5%)

(se il soggetto realizza ricavi superiori al "minimo" dichiara i ricavi effettivamente realizzati; qualora i ricavi realizzati fossero inferiori al minimo, l'adeguamento in dichiarazione è possibile solo se l'incremento necessario al raggiungimento del "minimo" richiesto non supera il 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili; in ogni caso è dovuta una sanzione del 5% sulle imposte correlate alla differenza tra i ricavi "minimi" e i ricavi annotati nelle scritture contabili).

QUALI SONO I RICAVI O COMPENSI DEL 2001 SU CUI CALCOLARE GLI INCREMENTI

I ricavi o compensi del 2001 su cui calcolare gli incrementi per il 2003 e 2004 sono:

- a) quelli effettivamente realizzati se superiori a quelli calcolati ai fini degli studi di settore o parametri;
- b) quelli calcolati ai fini degli studi di settore o parametri, se inferiori.

QUALI SONO I BENEFICI PER COLORO CHE ADERISCONO AL CONCORDATO

- A) La determinazione agevolata delle imposte sul reddito ed in alcuni casi dei contributi;
- B) La sospensione degli obblighi di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesto dal cliente;
- C) La limitazione dei poteri di accertamento.

A) LA DETERMINAZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E CONTRIBUTI:

Sul reddito di impresa o di lavoro autonomo realizzato nel 2003 e nel 2004 che eccede quello relativo all'anno 2001 l'imposta (irpef o irpeg) è determinata applicando un'aliquota agevolata pari:

- a) 23% per i soggetti irpef, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al 2001;
- b) 33% per i soggetti irpef il cui reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al 2001 sia stato superiore a 100.000,00 Euro;
- c) 33% per i soggetti irpeg.

Contributi previdenziali: sulla parte che eccede il reddito "minimo" concordato non sono dovuti i contributi previdenziali per la parte che eccede il "minimale reddituale" (è comunque facoltà dell'interessato effettuare il versamento se ha interesse).

I° ESEMPIO:

REDDITO DI IMPRESA DICHIARATO PER IL 2001: Euro 20,000,00

REDDITO DI IMPRESA DICHIARATO PER IL 2003: Euro 25.000,00

SULLA PARTE DI REDDITO CHE ECCEDE IL 2001 PARI A EURO 5.000,00 L'ALiquOTA IRPEF APPLICATA E' DEL 23% ANZICHE' del 29% CON IL SEGUENTE RISPARMIO:

- Euro 5.000 X 29% = 1.450
- Euro 5.000 X 23% = 1.150

RISPARMIO PARI A EURO 300,00

2° ESEMPIO:

REDDITO DI IMPRESA DICHIARATO PER IL 2001: Euro 40.000,00

REDDITO DI IMPRESA DICHIARATO PER IL 2003: Euro 48.000,00

SULLA PARTE CHE ECCEDE IL REDDITO DEL 2001, PARI A EURO 8.000,00 L'ALiquOTA APPLICATA E' DEL 23% ANZICHE' DEL 39% CON IL SEGUENTE RISPARMIO:

- Euro 8.000 X 39% = 3.120
- Euro 8.000 X 23% = 1.840

RISPARMIO DI IMPOSTA PARI A EURO 1.280

3°ESEMPIO:

REDDITO DI IMPRESA DICHIARATO EPR IL 2001 : Euro 105.000,00

REDDITO DI IMPRESA DICHIARATO PER IL 2003: Euro 130.000,00

SULLA PARTE CHE ECCEDE IL REDDITO DI IMPRESA DEL 2001, PARI A EURO 25.000,00 L'ALiquOTA APPLICATA E' DEL 33% ANZICHE' DEL 45% CON IL SEGUENTE RISPARMIO:

- Euro 25.000 X 45% = 11.250
- Euro 25.000 X 33% = 8.250

RISPARMIO DI IMPOSTA PARI A EURO 3.000

B) LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE

Dopo la presentazione della "comunicazione di adesione" al concordato preventivo è facoltà del soggetto sospendere l'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale e sempre che non venga richiesta dal cliente (nel qual caso è obbligato al rilascio). Rimane invece sempre obbligatoria l'emissione della fattura.

Se il soggetto si avvale della facoltà di non emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale deve, in ogni caso, procedere all'annotazione delle operazioni effettuate, nei relativi registri iva ed effettuare le ordinarie liquidazioni dell'imposta.

C) LA LIMITAZIONE DEI POTERI DI ACCERTAMENTO

Per i periodi di imposta, oggetto di “concordato preventivo”, in relazione al relativo reddito di impresa o di lavoro autonomo, l’Amministrazione Finanziaria non può effettuare:

- accertamenti in base agli studi di settore o parametri (o altre tipologie di accertamento sintetico-induttivo) ancorché i ricavi dichiarati negli anni 2003-2004, comunque rispondenti ai “minimi” richiesti, siano inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli strumenti: studi di settore o parametri;

potrà invece effettuare solo accertamenti di tipo “analitico” (generalmente applicati alle grandi aziende): in ogni caso è precluso l’accertamento qualora il “maggior reddito” accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato.

COSA SUCCEDDE SE IL CONTRIBUENTE CHE HA ADERITO AL CONCORDATO NON RISPETTA LE CONDIZIONI RICHIESTE

In tal caso il contribuente “decade” dai benefici:

- a) decade dalla tassazione agevolata;
- b) dall’anno successivo ha l’obbligo di riprendere, qualora si sia avvalso della facoltà di sospensione dell’emissione degli scontrini o ricevute fiscali;
- c) l’Amministrazione Finanziaria emette avviso di accertamento sulla base dei ricavi o compensi “minimi” che lo stesso contribuente si era impegnato a dichiarare (salve le ipotesi di accadimenti straordinari che nel qual caso dovranno essere dimostrati e documentati).

QUANDO SI PRESENTA LA COMUNICAZIONE DI ADESIONE

La comunicazione di adesione deve essere presentata entro e non oltre il **16 marzo 2004**.

ULTERIORI CONDIZIONI RICHIESTE PER ADERIRE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:

Se il contribuente che intende aderire al “concordato preventivo” aveva dichiarato per il 2001 ricavi o compensi inferiori a quelli determinati ai fini degli studi di settore o parametri (e non aveva provveduto all’adeguamento spontaneo in dichiarazione), prima di presentare la comunicazione dovrà:

- adeguare i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o parametri e versare le relative imposte (senza sanzioni né interessi);
- o in alternativa: avvalersi per l’anno 2002 di una delle sanatorie previste dalla legge finanziaria 2004 (concordato per anni pregressi, dichiarazione integrativa ovvero condono tombale; in quest’ultimo caso per il condono tombale è necessario definire tutte le annualità dal 1997 al 2002).